TESTO UNICO APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Art. 7

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso e nella trattativa privata

Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione, nonche' delle informazioni e formalita' necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al 14. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prolungato. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 puo' essere ridotto a quattro giorni. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per

telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da' spedirsi rispettivamente non oltre i termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenuto.

Versione in vigore dal 26 agosto 1992, non più in vigore dal 9 dicembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico appalti pubblici di forniture
Estremi	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Capo	II — Norme comuni in materia di pubblicità e di termini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-appalti-pubblici-di-forniture/art-7-termini-di-ricezione-delle-domande-di-partecipazione-e-delle-offerte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it